

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1781</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUNDO, NICOTRA, TESTA, FELISETTI, ALAGNA, ROMANO**

*Presentata il 31 maggio 1984*

Norme sulla sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a statuire la sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare.

La proposta riguarda gli incaricati, ai sensi del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano esercitato le funzioni di reggente per dieci anni, anche non consecutivi ed in sedi diverse, e che durante l'incarico della reggenza non abbiano esercitato l'attività forense, né altra attività retribuita.

Il provvedimento si rende indispensabile, tenendo conto di quanto già operato con le leggi 18 maggio 1974, n. 217 e 4 agosto 1977, n. 516, al fine di non disperdere un grande patrimonio professionalmente qualificato e ricco di anni di

esperienza nella amministrazione della giustizia nelle preture di piccoli paesi e di grandi città.

L'iniziativa non contraddice al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che nello stabilire le modalità di nomina dei vice pretori onorari non pone remora alcuna né per la conferma degli stessi soggetti nell'incarico di reggenza e non prevede alcuna limitazione temporale nell'espletamento delle funzioni giudiziarie.

La proposta si rende poi indispensabile a seguito della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata il 20 luglio 1982 e comunicata agli uffici giudiziari, ai consigli degli ordini degli avvocati e procuratori e ad altre amministrazioni con circolare n. 7000 del 21 luglio 1982.

Nella citata circolare al punto 5) viene, infatti stabilito (ma quanto legittima può essere una statuizione amministrativa in netto contrasto con una norma di legge?) che « non dovrà essere proposta la conferma dei vice pretori onorari che tali funzioni abbiano già espletato per gli ultimi due trienni, salvo che risulti impossibile una adeguata sostituzione ».

Tale decisione, oltre a comportare valutazioni di tipo discrezionale, si pone in contrasto con la normativa che presiede all'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ed ha, di fatto, determinato situazioni estremamente preoccupanti, disperdendo un grande patrimonio professionalmente qualificato e ricco di notevole esperienza ed ha creato casi di palese ingiustizia nel senso che sogget-

ti, che per anni hanno, senza svolgere attività forense od altra attività retribuita, prestato il loro apprezzato lavoro al servizio della collettività e nell'amministrazione della giustizia, vengono improvvisamente ed immotivatamente « espulsi » dall'ordinamento giudiziario, senza essere più in tempo per intraprendere altre attività.

Il riconoscimento del decennale lavoro pertanto con la sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari se da un lato risolve molte delicate situazioni soggettive (ci sono elementi che da oltre 10 anni hanno svolto funzioni di reggenza), vuole recuperare anche all'amministrazione della giustizia operatori qualificati e professionalmente validi che non sono sostituibili in maniera indolore ed ai quali lo Stato, comunque, deve giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Sono estesi tutti i benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza 1° luglio 1982, ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1982, remunerati ai sensi dell'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario come modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, e che alla data indicata:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per dieci anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

b) non esercitino, né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense né altra attività retribuita.

I predetti magistrati onorari conservano tale qualifica e l'incarico a tempo indeterminato fino al settantesimo anno di età. Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

## ART. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.